

CREDITO DI IMPOSTA GNL

In Gazzetta il decreto Mit

a pagina 2

PREZZI CARBURANTI

Diesel ancora in discesa

a pagina 4

MODULI SOLARI

Arriva Iberdrola

a pagina 6

MOBILITÀ ELETTRICA

Accordo Eni-Bmw

a pagina 11

BONUS EDILIZI

“Norma partita male nel 2020”

L'intervento della GdF in audizione alla Camera

I problemi non provengono dai bonus edilizi, ma dalla “ripetuta cedibilità” dei crediti d'imposta e da “una norma partita male”. Così Giuseppe Zafarana, comandante generale della GdF, in audizione alla commissione Finanze della Camera.

a pagina 9

CONSULTAZIONE SU MODIFICHE AL CODICE DI RETE

Rinnovabili, primo passo di Terna verso un'idea di “programmazione”

Connessioni: più trasparenza su localizzazione e iter

Terna lo ha detto più volte, in maniera più o meno esplicita: l'aumento esponenziale dei progetti rinnovabili concentrati al Sud e nelle isole non è ottimale per le esigenze del sistema elettrico, per cui sarebbe meglio orientarsi verso una sorta di “programmazione”.

a pagina 6

CODICE APPALTI

Energia, torna il nodo dell'art. 177

Il parere del Senato

Non pare ancora chiusa la partita “esternalizzazioni” per gli operatori energetici. Il parere approvato dalla VIII Commissione punta a reintrodurre l'obbligo anche per i settori speciali, pur escludendo gli interventi “impiantistici ad alta specializzazione”.

a pagina 5

L'ANALISI

Crediti incagliati e ruolo cessionario

Basteranno le modifiche del decreto 11/2023?

La responsabilità “solidale” del cessionario nel trasferimento di crediti edilizi: è stata nuovamente modificata la disciplina per risolvere il problema dei crediti “incagliati”, sarà sufficiente?

a pagina 8

Extraprofiti, Tar ribadisce posizione

a pagina 5

LA VICEMINISTRA COORDINA GLI ENTI DI BACINO

Siccità: Gava vede le Autorità Musumeci propone “task force”

Wwf: “Rivedere le concessioni idriche”

Il ministro per la Protezione civile: “Serve un Piano d'emergenza con interventi normativi e strutturali”. I dati Arpa: “Tutto il Nord in crisi”.

a pagina 7

L'AD DI STELLANTIS TAVARES



“Senza incentivi le auto elettriche sono troppo costose” (a pagina 6)

IL BILANCIO ENGIE

Extraprofiti, peso di 900 milioni €

Positivi però i margini e i ricavi del gruppo

In Italia contributo straordinario di 308 mln €, presentato ricorso. Causa a Gazprom per stop fornitura gas, svalutazione Nord Stream di 474 mln €. Al 2025 investimenti per 25 mld € (oltre metà alla Fer).
a pag. 12

Retail, sanzioni per Edison e EstEnergy

a pagina 11

SEMPLIFICAZIONI

Protocollo tra Cnel e Riforme istituzionali

La ministra Casellati e il presidente Treu firmano l'intesa. Il Consiglio offrirà consulenza e supporto tecnico al Dipartimento

a pagina 5



Gli indici energia (a pagina 3)

All'interno

End of waste inerti, “decreto in tempi rapidi” a pag. 2

Monitoraggio Gpl, così la rilevazione Mase 2022 a pag. 4

Decarbonizzazione, Edison supporta PA pugliesi a pag. 11



Hai sete di notizie?

Iscriviti alla nostra newsletter

Le notizie dal mondo dell'acqua di Quotidiano Energia

Iscriviti

Oppure scrivi a:

acqua@quotidianoenergia.it

NEWS

ACQUA

L'ANALISI

La responsabilità “solidale” del cessionario nel trasferimento di crediti edilizi

Con il DL n. 11/2023 è stata nuovamente modificata la disciplina per risolvere il problema dei crediti “incagliati”. Basterà?

di **Fabio Antonio Bertucci***

Come noto, la modalità di fruizione naturale dei benefici fiscali riconosciuti sotto forma di detrazioni “edilizie” Irpef e Ires è quella dello scomputo in dichiarazione della detrazione dall'imposta lorda sul reddito. Tale modalità di fruizione presuppone che il contribuente sia “capiente”, ossia possieda un'imposta lorda sufficiente ad assorbire la detrazione spettante.

Per tale ragione la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva introdotto la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale (loro spettante per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali) ai fornitori che avevano effettuato i lavori.

Successivamente è stata estesa la platea dei soggetti cedenti (anche i contribuenti capienti) e cessionari (con il generico riferimento agli “altri soggetti privati”). Tuttavia, il legislatore, fino all'introduzione dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020, non ha mai trattato espressamente il tema della “responsabilità”, demandando ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative.

Con tale provvedimento (cfr. prot. n. 165110/2017 e ss.ii.) l'Amministrazione finanziaria ha unicamente chiarito che in caso di: - “mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta”, la stessa avrebbe provveduto “al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti cedenti, maggiorato di interessi e sanzioni”; - “indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni”.

Tale disciplina è stata successivamente superata con l'introduzione dell'art. 121 del DL 34/2020 il cui comma 5 statuisce che qualora venga “accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1” (ossia dei soggetti che hanno sostenuto le spese agevolate).

Il successivo comma 6, nella sua iniziale formulazione, introduceva il concetto di “responsabilità in solido” del fornitore che ha applicato lo sconto o dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”. Al

di fuori delle ipotesi di concorso, invece, fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta (ex art. 121, comma 4).



Il primo intervento di prassi sul punto risale alla guida sul **Superbonus 110%** del **luglio 2020** ove viene affermato che laddove a seguito di controlli (dell'Agenzia delle entrate o dell'Enea) venga rilevato che il contribuente non abbia diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il corrispondente credito in **buona fede** non perde il diritto ad utilizzarlo (nello stesso senso anche le circolari n. 24/E/2020 e 30/E/2020 dell'Agenzia delle entrate).

Nel corso dell'**audizione del 18.11.2020** presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il **Direttore dell'Agenzia delle Entrate** ha, tra l'altro, chiarito che ai fini della configurabilità delle ipotesi di “concorso di persone” valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l'accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la **concreta capacità di favorire la violazione stessa**. Tale risposta, ripresa dalla **circolare n. 30/E/2020**, rinvia ai criteri generali già illustrati dalla circolare n. 180/E/1998, secondo cui gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: (i) una pluralità di soggetti agenti, (ii) la realizzazione di una fattispecie di reato, (iii) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato e (iv) l'elemento soggettivo.

A seguito dell'**emersione di numerose frodi**, la disciplina del trasferimento dei crediti d'imposta ha subito delle forti limitazioni; si pensi alla riduzione del numero massimo di cessioni, all'estensione degli obblighi di rilascio

del visto di conformità e di attestazione di congruità dei prezzi anche ai bonus edilizi minori, all'introduzione di poteri di controllo preventivo delle comunicazioni delle opzioni che presentano profili di rischio, nonché al divieto per i soggetti vigilati di acquistare crediti in presenza dei presupposti per la segnalazione all'UIF di operazioni sospette o di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela. Nell'ambito di tale scenario, l'**Agenzia delle entrate** ha fornito una **nuova e stringente interpretazione** della norma in esame chiarendo che, ai fini della responsabilità solidale, rilevano le ipotesi in cui il “cessionario abbia **omesso il ricorso alla specifica diligenza** richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito” (cfr. **circolare 23/E del 23.06.2022**).

Al riguardo, l'Agenzia ha individuato i seguenti **indici di valutazione** della sussistenza o meno del profilo della **diligenza**:

a) “profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito [...]”;

b) “profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: tali profili sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo [...]”.

Tale documento di prassi ha generato numerose polemiche in quanto, a causa dell'ampiezza e genericità degli indici individuati dall'Agenzia e dell'aggravato onere di diligenza (“professionale”) richiesto per i soggetti “vigilati” (banche, intermediari etc.), ha determinato un **momentaneo blocco del mercato dei crediti**.

Anche in conseguenza di ciò è intervenuto il legislatore **modificando il comma 6 dell'art. 121** per specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione **con dolo o colpa grave**” (cfr. art. 33-ter del D.L. 115/2022 – c.d. decreto Aiuti-bis – convertito, che ha inserito il comma 1-bis.1 all'art. 14 del D.L. 50/2022 – c.d. decreto Aiuti). Il legislatore chiarisce, inoltre, che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui” agli artt. 119 e 121, comma 1-ter, del citato D.L. 34/2020. Mentre per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei citati documenti (visti, asseverazioni etc.), tale limitazione opera solo acquisendo “ora per allora [...] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Alla luce di tali disposizioni, l'**Amministrazione finanziaria** ha **leggermente mitigato**

segue a pag. 9

Bonus edilizi, la Gdf sui crediti: “Norma partita male nel 2020”

Le Fiamme gialle in audizione alla Camera: DL Rilancio “esentava da responsabilità, sequestri per 3,7 miliardi di euro”. Frodi carburanti: “Impatto devastante sulla concorrenza”

I problemi non provengono dai bonus edilizi, ma dalla “ripetuta cedibilità” dei crediti d’imposta e da “una norma partita male”, quella del DL Rilancio del 2020, che “esentava da responsabilità” e che ha dato vita a “una serie di gigantesche frodi”. Non usa giri di parole Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza, quando viene interpellato dai deputati della commissione Finanze sull’argomento del momento, ovvero i crediti d’imposta per la fruizione dei bonus edilizi.

Nel suo intervento introduttivo - il cui testo è disponibile in allegato sul sito di QE - Zafarana ha riferito che “complessivamente” sono stati sequestrati “oltre 3,7 miliardi di euro di crediti d’imposta inesistenti”, che, “se non fossero stati sottoposti a vincolo cautelare, avrebbero causato un mancato gettito fiscale di pari ammontare”. A questi bisogna aggiungere i crediti spesi o quelli oggetto di accertamenti, ma

su cui è l’Entrate ad avere il polso.

Il comandante, a sostegno della sua tesi secondo la quale i problemi “sono riconducibili alla formazione originaria della norma”, ha informato che il 98% di questi 3,7 mld € “sono tutti riferiti a indagini connesse ad attività antecedenti al decreto di novembre 2021”. Ovvero il DL Anti-frodi voluto da Draghi e Franco, ma contestato da diversi partiti politici (anche di quella maggioranza) e poi successivamente modificato. Secondo Zafarana il provvedimento Draghi-Franco “aggiustava le cose”.

“L’Agenzia delle Entrate ha svolto un ruolo importante, perché la prima normativa esentava da responsabilità. Nonostante ciò, l’Agenzia ci ha segnalato per tempo tutta una serie di situazioni sintomatiche di illeciti. Alcune delle più importanti investigazioni sono nate su innesco delle Entrate”, ha rivelato, ricordando che la Gdf non era stata consultata nel 2020, quando è

stata scritta la prima norma sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, mentre è stata coinvolta a novembre 2021 per la stesura DL Anti-frodi. Le frodi, comunque, interessano prevalentemente il bonus facciate e l’ecobonus e in misura minore, il “4-5% il Superbonus”.

Zafarana, in precedenza, si era concentrato sulle frodi sui carburanti. “Esistono società che nascono, fanno un gioco e poi spariscono. È un fatto che si verifica molto frequentemente con frodi significative sulle accise dei carburanti. Noi oggi abbiamo questo tema sul quale ci stiamo battendo in modo molto forte e con risultati importanti”, ha premesso. Si tratta di illeciti che impattano “in modo devastante” sul “libero dispiegarsi della concorrenza sul mercato, in questo caso sui carburanti”.

“C’è il tema delle pompe bianche, con prezzi praticati al pubblico che sono molto più contenuti rispetto a quello degli operatori normali. Si tratta di un carburante che spesso proviene da complesse operazioni che vengono immaginate, per esempio a Malta, da professionisti specializzati. Attraverso false esportazioni del prodotto importato, (le quantità, ndr) vengono poi immesse in completa evasione di Iva e accisa”.

● DA PAGINA 8 - LA RESPONSABILITÀ “SOLIDALE” DEL CESSIONARIO NEL TRASFERIMENTO DI CREDITI EDILIZI

to la rigida impostazione assunta in precedenza con la circolare 23/E/2022, rilevando che gli “indici” in essa riportati costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie e che in ogni caso li avrebbe (re)interpretati alla luce proprio delle anzidette modifiche (cfr. **circolare n. 33/E del 6.10.2022**).

In quest’ultima circolare, l’Agenzia ha chiarito, a titolo esemplificativo, che:

- il **dolo** ricorre quando il cessionario è **consapevole dell’inesistenza del credito**, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso;

- la **colpa grave** ricorre quando il cessionario abbia **omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta**, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza o palese contraddittorietà della documentazione di supporto.

Si giunge, infine, al **DL 11/2023** che, oltre a vietare del tutto le opzioni di sconto o cessione, introduce una norma che esclude (salvo le ipotesi di dolo) il concorso in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta purché siano in possesso di una serie di documenti che attengono alle opere che hanno originato tali crediti.

In particolare:

- a) titolo edilizio che abilita l’esecuzione degli interventi (o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – c.d. Disani – in caso di edilizia libera);
- b) notifica preliminare all’ASL dell’avvio dei lavori (o Disani);
- c) visura catastale ante operam o domanda di accatastamento;
- d) fatture/ricevute delle spese;

- e) asseverazioni requisiti tecnici degli interventi;
- f) delibera condominiale approvazione dei lavori;
- g) per interventi efficienza energetica l’APE;
- h) visto conformità

i) attestazione osservanza obblighi antiriciclaggio.

L’esclusione opera anche con riferimento ai soggetti “professionali” (ossia diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da una banca (o società del gruppo bancario), purché quest’ultima rilasci un’attestazione di possesso di detta documentazione.

Le modifiche apportate dal DL 11/2023 sono sicuramente da accogliere con favore in quanto finalmente cristallizzano in maniera certa il corredo documentale minimo che il cessionario deve acquisire per non incorrere in ipotesi di responsabilità solidale (e, dunque, dimostrare la propria buona fede).

Tali modifiche, tuttavia, potrebbero non essere sufficienti a sbloccare i crediti “incagliati” (quantomeno quelli pregressi visto l’attuale blocco di nuove cessioni) posto che rimane aperto il tema del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p..

Invero, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché **possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede**” (cfr. per tutte Cass. pen. 28.10.2022 n. 40867).

Sarà, pertanto, interessante vedere come la giurisprudenza penale affronterà la questione alla luce della nuova normativa.

***AndPartners Tax and Law Firm**